



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.G. n. 266)

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

febbraio 2016



SERVIZIO STUDI

Ufficio Ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 286



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Lavoro

Tel. 06 6760-4884 - st_lavoro@camera.it - [@CD_lavoro](https://twitter.com/CD_lavoro)

Atti del Governo n. 259

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

**SCHEMA DI LETTURA DELLO SCHEMA DI DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.G. n. 266)

Il presente schema è stato predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 9, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento.

Il termine (ordinatorio) per l'emanazione dei decreti in oggetto (stabilito in 45 giorni dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 150) è scaduto l'8 novembre 2015.

Cenni sull'ANPAL

Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 150 - recante il "riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive" - ha previsto¹ l'istituzione dell'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). La nuova autorità ha personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i profili non specificamente disciplinati, trova applicazione la normativa generale sulle agenzie pubbliche, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

All'ANPAL spettano, in via di sintesi, funzioni² di: coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro (nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome); coordinamento delle politiche di attivazione dei disoccupati; determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione³; sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro⁴; gestione diretta di programmi operativi nazionali, di progetti cofinanziati dai fondi europei, di alcuni programmi di reimpiego e di

¹ Cfr. l'art. 1, comma 2, lettera *a*), e l'art. 4 del D.Lgs. n. 150.

² Cfr. l'art. 1, comma 4, e l'art. 9 del citato D.Lgs. n. 150.

³ Di cui all'art. 23 del citato D.Lgs. n. 150. Si ricorda che tale assegno può essere "speso" dal soggetto disoccupato presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

⁴ Di cui all'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 150.

ricollocazione e di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro; definizione e gestione di programmi nelle aree in cui i livelli essenziali delle prestazioni (in materia di politiche attive del lavoro) non siano state rispettate o in cui vi sia il rischio di un mancato rispetto; supporto alle regioni - nei casi di mancato rispetto dei livelli essenziali - mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro; assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali; vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua nonché sui fondi bilaterali costituiti dai contratti collettivi nazionali delle imprese di somministrazione di lavoro; gestione⁵ dell'albo nazionale degli enti di formazione (accreditati dalle regioni e province autonome).

L'art. 6 del citato D.Lgs. n. 150 individua gli organi dell'ANPAL - presidente, consiglio di amministrazione, consiglio di vigilanza, collegio dei revisori - e disciplina le procedure di nomina, i relativi requisiti soggettivi e (per il presidente, i membri del consiglio di amministrazione e quelli del collegio dei revisori) il trattamento economico. La durata dei mandati è di 3 anni ed i medesimi possono essere rinnovati soltanto una volta⁶ (per il consiglio di amministrazione ed il consiglio di vigilanza, si specifica che alla fine del triennio cessano dalle funzioni anche i membri che siano stati nominati eventualmente nel corso di esso).

Le funzioni degli organi sono definite dal successivo art. 7. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, presiede il consiglio di amministrazione, ed è "interlocutore unico" del Governo, dei Ministeri, degli altri enti ed istituzioni. Il consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive (i quali sono successivamente adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome), delibera i bilanci preventivi e consuntivi ed i piani d'impiego dei fondi disponibili, adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di amministrazione.

L'art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 150 disciplina i requisiti soggettivi e la procedura per la nomina del direttore generale e definisce le relative funzioni (anche per tale incarico si prevede una durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta).

Contenuto dello schema di decreto

L'articolo 1 dello schema definisce il summenzionato oggetto del provvedimento.

⁵ Ai sensi dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 150.

⁶ Cfr. l'alinea del suddetto art. 6, comma 1.

L'**articolo 2** prevede che la dotazione organica dell'ANPAL sia pari a 217 unità; la dotazione è, quindi, inferiore a quella massima contemplata dalla disciplina di rango legislativo e pari a 395 unità.

La dotazione è così ripartita: 1 unità di livello dirigenziale generale (costituita dal direttore generale); 7 unità di livello dirigenziale non generale; 109 unità di personale non dirigenziale, trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ripartite per aree funzionali secondo l'allegata **Tabella A**); 100 unità trasferite dall'ISFOL, inerenti a profili di personale tecnico e di ricerca (cfr., in merito, l'allegata **Tabella A**) e costituenti un ruolo ad esaurimento, con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza (cfr. anche l'**articolo 4, comma 7**, dello schema). Quest'ultima norma è posta ai sensi dei commi 4 e 9 del citato art. 4 del D.Lgs. n. 150, che prevedono: l'applicazione al personale, dirigenziale e non dirigenziale, di ruolo dell'ANPAL dei contratti collettivi del comparto Ministeri; la costituzione di ruoli ad esaurimento per i dipendenti trasferiti all'ANPAL da enti che applichino un diverso contratto collettivo nazionale.

Si ricorda altresì che ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza⁷ (cfr., in merito, l'**articolo 5** dello schema).

L'**articolo 3** concerne (oltre ad un rinvio alla summenzionata disciplina di rango legislativo per la procedura di nomina del direttore generale) il trasferimento delle risorse umane dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL. Al trasferimento conseguono, come già previsto dalla disciplina di rango legislativo⁸, la soppressione (nel Dicastero) della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e di due uffici dirigenziali di livello non generale, di appartenenza, rispettivamente, della direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e della direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari (**comma 5** del presente **articolo 3** ed **articolo 7**).

Ai sensi del **comma 2**, per il trasferimento delle suddette 109 unità, il personale non dirigenziale di ruolo del Dicastero può presentare domanda e, nell'ambito delle domande e dei profili professionali indicati nelle **Tabelle A e B**, la scelta è operata in base ai criteri stabiliti - in ordine di prevalenza - dalle **lettere a), b) e c)** del **comma 2**.

Il **comma 3** prevede che il direttore generale dell'ANPAL, entro dieci giorni dalla propria nomina, avvii le procedure per l'attribuzione, nell'ambito del personale di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle titolarità dei 7 uffici di divisione di cui al successivo **articolo 10, commi 1 e 2** (con conseguente trasferimento dei nominati nel ruolo dell'ANPAL). Le 7

⁷ Ai sensi del citato art. 4, comma 9, del D.Lgs. n. 150.

⁸ Art. 4, comma 5, del citato D.Lgs. n. 150.

divisioni in oggetto sono costituite in via transitoria (**articolo 10, comma 1**), nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione dell'ANPAL⁹.

Il **comma 4 dell'articolo 3** prevede procedure suppletive di trasferimento, per l'ipotesi in cui, all'esito delle procedure su base volontaria, il personale individuato sia inferiore ai contingenti suddetti di 7 e 109 unità.

Il **comma 5** demanda ad un decreto ministeriale il perfezionamento formale del trasferimento all'ANPAL, a conclusione delle procedure di cui ai **commi da 2 a 4**, la definizione della relativa data di decorrenza e di quella della conseguente soppressione della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero. Sotto il profilo strettamente letterale, non si fa qui riferimento alla suddetta soppressione di due uffici dirigenziali di livello non generale, di appartenenza, rispettivamente, della direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e della direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari. *Sarebbe forse opportuno inserire il riferimento a tali soppressioni nel presente **comma 5**, soppressioni che in ogni caso risultano dalla norma di rango legislativo¹⁰ e dall'**articolo 7 dello schema**.*

Il personale che si trovi presso la direzione generale oggetto di soppressione in posizione di comando da altre amministrazioni viene automaticamente ricollocato in posizione di comando presso l'ANPAL, fino alla scadenza dell'originario periodo di comando e salvo diverso avviso dell'amministrazione di appartenenza (**comma 7**).

Il personale trasferito dal Dicastero mantiene il diritto (**comma 8**) alla fruizione degli istituti normativi e contrattuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all'ANPAL. Per il periodo di servizio presso l'ANPAL, come detto, in base alla norma di rango legislativo¹¹, al personale in oggetto continua a trovare applicazione il contratto del comparto Ministeri.

I **commi da 1 a 7 dell'articolo 4** concernono il trasferimento delle risorse umane dall'ISFOL all'ANPAL. Si prevede, in primo luogo, lo svolgimento, secondo una disciplina sostanzialmente identica, di due successive procedure di trasferimento su base volontaria (**commi 2, 3 e 5**); la prima di esse può riguardare un massimo di 35 unità. Per l'ipotesi in cui, all'esito delle due procedure, il personale individuato sia inferiore al summenzionato contingente di 100 unità, si demanda ad un decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, il trasferimento della restante quota di personale, secondo i criteri e le modalità di cui ai **commi 4 e 5**. Da quest'ultima procedura sono esclusi - al fine "di salvaguardare la continuità dell'attività di ricerca condotta dall'ISFOL" - i dipendenti che abbiano ricoperto, nel 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'ISFOL (**comma 6**).

⁹ Il regolamento di organizzazione è adottato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato D.Lgs. n. 150. Si ricorda che lo statuto dell'ANPAL è invece adottato con regolamento governativo (secondo l'art. 4, comma 18, del D.Lgs. n. 150).

¹⁰ Art. 4, comma 5, del citato D.Lgs. n. 150.

¹¹ Di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 150.

Come già previsto dalla norma di rango legislativo¹², il **comma 7** specifica che al personale dell'ISFOL trasferito continua ad applicarsi il contratto collettivo del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

Il **comma 8** dello stesso **articolo 4** prevede che, per lo svolgimento di attività a valere sui programmi operativi cofinanziati da fondi europei, l'ANPAL, in accordo con l'ISFOL, bandisca appositi interpelli, indirizzati al personale a tempo determinato dell'ISFOL, ai fini dell'eventuale cessione dei relativi contratti di lavoro.

In attuazione della norma di rango legislativo¹³, l'**articolo 5** dello schema specifica che il personale trasferito all'ANPAL ai sensi del presente decreto può esercitare, entro 45 giorni dalla data di decorrenza del trasferimento, il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza.

L'**articolo 6** demanda ad alcuni decreti ministeriali il trasferimento delle risorse finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'ANPAL, con riferimento al personale trasferito ed alla relativa quota di spese di funzionamento.

L'**articolo 7** demanda ad un decreto ministeriale la definizione del trasferimento all'ANPAL delle risorse strumentali degli uffici soppressi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹⁴.

I **commi da 1 a 3** dell'**articolo 8** operano una ricognizione delle funzioni di competenza dell'ANPAL e di quelle che restano di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle funzioni attribuite all'ANPAL dal citato D.Lgs. n. 150 - riguardo ad esse, cfr. il precedente paragrafo - e di quelle comunque attualmente spettanti agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali oggetto di soppressione. Tra quelle derivanti da quest'ultimo ambito e non menzionate esplicitamente dal D.Lgs. n. 150, si segnala l'attività per l'attuazione della cosiddetta Garanzia per i giovani¹⁵, menzionata nel **comma 1, lettera a), numero 3)**, del presente **articolo 8** e rientrante finora tra le funzioni della suddetta direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione¹⁶.

Il **comma 4** dell'**articolo 8** demanda a decreti ministeriali l'individuazione dei capitoli di bilancio dello Stato da trasferire, in tutto o in parte, all'ANPAL, con riferimento alle funzioni ad essa spettanti.

Con riguardo alle medesime, il **comma 2** dell'**articolo 9** prevede che l'ANPAL subentri, dal momento della costituzione dei suoi organi, nella gestione dei compiti e dei relativi rapporti attivi e passivi del Ministero del lavoro e delle

¹² Cfr. la parte della scheda relativa al precedente **articolo 2**.

¹³ Cfr. la parte della scheda relativa al precedente **articolo 2**.

¹⁴ Riguardo a questi ultimi, cfr. la scheda relativa al precedente **articolo 3, comma 5**.

¹⁵ Tale programma (noto anche come *Youth Guarantee*) prevede che ogni giovane, entro quattro mesi dalla conclusione del suo ciclo di scuola o di università (o entro quattro mesi dalla perdita di un posto di lavoro), riceva l'offerta di un lavoro, di un tirocinio, di un modulo di formazione o di un nuovo percorso d'istruzione. Per tale programma, vi è uno stanziamento globale comunitario, destinato ai Paesi che, come l'Italia, hanno un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 per cento.

¹⁶ Il complesso delle funzioni di competenza di tale direzione generale è individuato dall'art. 8 del D.M. 4 novembre 2014.

politiche sociali e dell'ISFOL, secondo le modalità individuate con apposita conferenza di servizi. Il **comma 1** dello stesso **articolo 9** contempla possibili accordi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ISFOL e l'ANPAL per la prima fase di operatività dell'Agenzia, mentre il successivo **comma 3** prevede l'eventuale definizione, mediante accordi o protocolli di intesa, di modalità di avvalimento - da parte dell'ANPAL - del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ISFOL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Riguardo ai **commi 1 e 2** dell'**articolo 10**, cfr. *sub* il precedente **articolo 3, comma 3**.

Il **comma 3** dell'**articolo 10** prevede che, nelle more dell'avvio dell'operatività dell'ANPAL, gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla data di istituzione dell'Agenzia siano anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sulle risorse destinate all'Agenzia stessa.